m.ca

Csm Roma 30/07/2014
Protocollo P 14550/2014

Consiglio Superiore della Magistratura

IV Comm./R/OR 1

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
R O M A

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

Al PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

Al SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Al PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
R O M A

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

m.ca

28-7 13:12
Csm Roma 30/07/2014
Protocollo P 14550/2014

Ai PROCURATORI
della Repubblica
presso i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

All'ISPETTORATO GENERALE
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 131/VQ/2007 - Standard di rendimento predisposti dal Consiglio Superiore della Magistratura

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 23 Luglio 2014, ha adottato la seguente delibera:

- premesso che l'art. 11 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160, come modificato dall'art. 2 c. 2 della L. 30 luglio 2007 n. 111, prevede, ai fini delle valutazioni quadriennali di professionalità, che il parametro della laboriosità sia riferito: *"alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni"*;
- che uno degli elementi cui riferire la valutazione di laboriosità del magistrato, alla luce del peculiare concetto quali – quantitativo di produttività, è costituito, dunque, da standard di rendimento individuali la cui determinazione è affidata in via esclusiva al Consiglio;

OSSERVA

1. Con la Risoluzione del 23 settembre 2008 il Consiglio ha istituito presso la Quarta Commissione un apposito gruppo di lavoro, indicando le finalità e l'approccio metodologico da seguire per l'individuazione degli standard medi di definizione dei procedimenti con riferimento circoscritto, in un primo momento, agli uffici di primo grado.

Il Gruppo di lavoro, composto di magistrati *"con comprovata esperienza nella specifica attività di analisi, valutazione, ponderazione, organizzazione del carico di lavoro del magistrato e degli uffici"* affiancati da personale statistico del Ministero della giustizia con il quale è stata stipulata una convenzione di collaborazione, ha dato corso all'incarico muovendo dall'individuazione di quattro macrosettori (quelli civile, penale, minorile e della sorveglianza) da cui è partita l'analisi e da cui sono derivate differenziazioni ulteriori, in ragione delle caratteristiche funzionali di ciascuna attività e dei differenti livelli di utilità dei dati resi disponibili dai sistemi informativi automatizzati ministeriali.

Con le successive risoluzioni del 24 luglio 2009, 24 giugno 2010, 7 novembre 2011 il Consiglio ha recepito le conclusioni cui è pervenuto il Gruppo di lavoro in ragione del mandato di volta in volta assegnato e della sperimentazione effettuata e, con la delibera del 24 luglio 2013, ha, infine, stabilito di:

- dare incarico alla Quarta Commissione, con l'ausilio dell'Ufficio Statistico del CSM, supportato anche per le relative competenze dall'Ufficio Informatico del CSM:

a) in fase istruttoria:

- di procedere, con riferimento agli uffici di primo grado, alle attività di aggiornamento e completamento della base dati centralizzata nei termini indicati nelle relazioni del Gruppo di lavoro;

Csm Roma 30/07/2014
Protocollo P 14550/2014

m.ca

- di estendere ed applicare la metodologia ai magistrati che operano in grado di appello ed a quelli che operano presso la Corte suprema di cassazione, la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione e la Direzione Nazionale Antimafia, previo compimento dell'attività istruttoria necessaria alla formazione di uno o più cluster per ciascun ambito di attività tenendo conto per la Procura generale e la Direzione Nazionale Antimafia delle peculiari funzioni ad esse attribuite dalla legge;

- di estendere ed applicare la metodologia nel settore civile ai magistrati addetti alle procedure fallimentari e alle esecuzioni mobiliari e immobiliari, nonché ai magistrati che operano presso le sezioni distaccate di tribunale che dovessero residuare all'esito della riforma della geografia giudiziaria;

- di estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che operano presso le corti di assise e a quelli addetti al tribunale del riesame e alle sezioni misure di prevenzione, nonché ai magistrati che operano presso le sezioni distaccate di tribunale che dovessero residuare all'esito della riforma della geografia giudiziaria;

- di estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che operano nel settore della sorveglianza e sono addetti alle attività monocratiche;

- di estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che nei tribunali sono addetti contemporaneamente a materie civili e materie penali, mediante l'utilizzazione di un metodo di lavoro tramite schede aggregate relative a ciascun settore, tutte concorrenti nella formulazione dello standard;

b) in fase operativa:

- di procedere all'aggiornamento e completamento, alla luce dei dati aggiornati nella fase istruttoria indicata sub a), delle procedure di clusterizzazione e dei relativi standard quadriennali per i magistrati di primo grado assegnati a funzioni civili e del lavoro, alla Procura della Repubblica, al dibattimento penale, GIP/GUP, funzioni per le quali è possibile rendere operativa sin da subito la procedura di rilevazione dello standard medio di definizione, a partire dal momento immediatamente successivo a tale aggiornamento e completamento;

- di procedere alla raccolta strutturata delle informazioni relative alle presenze, agli esoneri e alle altre evenienze dei magistrati in servizio, rilevanti ai fini della formazione degli standard e delle valutazioni individuali, con riferimento agli uffici giudiziari e per le funzioni per le quali è possibile rendere operativa sin da subito la procedura di rilevazione dello standard medio di definizione;

- di fissare, d'intesa con lo stesso Ufficio Statistico, quale termine di espletamento da parte dell'ufficio Statistico della citata attività di aggiornamento dei cluster per le funzioni già oggetto di precedente sperimentazione, il 31 gennaio 2014;

- di riservare ad una successiva delibera l'indicazione di forme di collaborazione all'attività di aggiornamento da parte di esperti - magistrati e funzionari statistici - dei settori interessati scelti tra i componenti del precedente Gruppo Standard nominati dal Consiglio stesso;

- di riservare a successiva delibera l'adozione di tutte le decisioni utili alla determinazione di nuovi ed appositi cluster riferiti alle funzioni sinora non toccate dalla metodologia formulata dal gruppo di lavoro e approvata dal Consiglio, previa eventuale sperimentazione; alla Quarta Commissione, competente in materia, spetta lo svolgimento della necessaria attività istruttoria ed il raccordo con l'Ufficio Statistico, eventualmente anche compiendo opportune interlocuzioni con i rappresentanti del precedente gruppo di lavoro per gli standard di rendimento.

Csm Roma 30/07/2014
Protocollo P 14550/2014

m.ca

2. All'esito di un primo incontro, tenutosi in fata 19 novembre 2013, con i componenti, magistrati e funzionari statistici, dei gruppi di lavoro, nonchè di una analisi da parte dell'ufficio statistico, è emersa l'opportunità di procedere, in una prima fase, con riferimento agli uffici di primo grado, alle attività di aggiornamento e completamento della base dati centralizzata con le modalità indicate nelle relazioni del Gruppo di lavoro anche allo scopo di accertare, in concreto, tempi e modi dell'acquisizione dei dati statistici necessari per l'elaborazione degli standard, in mancanza di un sistema di estrattori che consenta al Consiglio di poterli ottenere rapidamente.

Nella fase esecutiva sono emerse notevoli criticità riferite ai tempi ed ai modi di acquisizione, non essendo stato disponibile con continuità il datawarehouse ministeriale per il settore civile, ed essendo stato necessario procedere alla acquisizione "tradizionale" attraverso richieste ai singoli uffici giudiziari per tutti gli altri dati.

In questa situazione, considerate le ridotte risorse di personale dell'ufficio statistico, pur tenendo conto degli ausili esterni ottenuti, ai sensi dell'art. 28 regolamento int., dai funzionari statistici, sarebbe stato impossibile procedere, contemporaneamente, alla acquisizione dei dati per la definizione degli standard nei settori già oggetto di analisi ed alla estensione e sviluppo delle analisi nei settori non ancora esaminati.

Si è privilegiata, pertanto, in questa fase, l'acquisizione dei dati e l'elaborazione degli standard per i settori civile, lavoro, requirenti, penale e sorveglianza e si è ottenuto una banca dati pressochè completa per alcuni settori (uffici requirenti, sorveglianza), molto ampia per altri (civile, penale).

In particolare dal febbraio 2014 (data delle note 2238 e 2239 per Procura e Tribunali di Sorveglianza) è stato chiesto agli Uffici di inviare all'Ufficio statistico i dati per il quadriennio 2009-2013 e, con le note 2992 (settore penale) e 2993 (settore civile), simile richiesta è stata inviata ai Tribunali.

Tutti gli Uffici hanno ricevuto un foglio di lavoro excel precompilato con i nominativi dei magistrati e la presenza in Ufficio -dati risultanti dal sistema Valeri@- da completarsi, a cura dell'Ufficio, con le informazioni qualitative.

Come nella fase di sperimentazione, è stato necessario, dunque, acquisire sia dati di natura qualitativa (organizzazione delle procure/Uffici, indicazione di eventuali esoneri e macromaterie trattate dai magistrati), sia quantitativa attraverso le cd. "statistiche comparate".

Per il settore civile è stata chiesta solo la compilazione del foglio excel, in quanto i dati sono stati ricavati direttamente dal Datawarehouse ministeriale.
La raccolta è stata pressoché completa per le Procure (tranne Torino che ha mandato solo due anni per problemi tecnici, ed alcuni piccoli come Pinerolo, Ariano Irpino e Melfi) e per i Tribunali di Sorveglianza.
Per i Tribunali ordinari hanno risposto inviando il file esoneri civili 108 Uffici su 140; per il settore penale sono 82 il numero degli Uffici per i quali i dati sono completi.
Pertanto, nel caso di magistrati in valutazione appartenenti ad Uffici inadempienti, non sarà possibile elaborare le schede di valutazione.
Per alcune sedi accorpate non è stato possibile raccogliere i dati statistici e spesso gli Uffici hanno segnalato la difficoltà di ricostruire, per il quadriennio, il dato sulla presenza e gli eventuali esoneri usufruiti dai magistrati nonché i settori nei quali hanno prestato la loro attività.

L'acquisizione di tali dati consente, alla luce delle elaborazioni dei gruppi di lavoro fatte proprie nelle citate delibere, la definizione degli standard quale strumento di valutazione della "laboriosità intelligente" del magistrato, secondo il dettato normativo, tenendo conto della tipologia dell'attività svolta, previa definizione della laboriosità come attributo che discende dall'apprezzamento congiunto della qualità e quantità di lavoro.

Si è potuto operare quella della comparazione dei dati raccolti su tutto il territorio nazionale, aggregati in base alle funzioni e alle attività del magistrato, secondo un'analisi per raggruppamento (clustering) che costituisce l'opzione tecnica scelta per la definizione degli standard.

Csm Roma 30/07/2014
Protocollo P 14550/2014

3. Per **il settore civile**, come più ampiamente illustrato nella nota allegata si è proceduto all'aggiornamento delle procedure di rilevazione e di elaborazione degli standard utilizzando i criteri e le metodologie già utilizzate nelle fasi sperimentali, con la implementazione della acquisizione dei dati dal DataWareHouse della Giustizia Civile (DWH).

Dal DataWareHouse della Giustizia Civile si è proceduto alla estrazione di dati parzialmente elaborati, granulari cioè contenenti le informazioni del singolo procedimento , per i quattro anni giudiziari 2009/2013 per i Tribunali di Catania, Firenze, e Venezia, limitatamente agli anni 2010/2013 per il Tribunale di Palermo e limitatamente all'anno 2012/2013 per il Tribunale di Bologna. A causa di rallentamenti nel sistema di elaborazione dei dati non risolvibili in breve tempo, si è proceduto, per i rimanenti Tribunali e per le rimanenti annualità dei Tribunali estratti parzialmente, allo scarico dal DataWareHouse delle basi dati non elaborate, provenienti dai sistemi SICC e SICID, e al loro trattamento con la medesima metodologia già utilizzata nella fase sperimentale; in particolare si è posta maggiore attenzione alle corrette attribuzioni dei fascicoli pendenti a date pregresse nel caso di cambio giudice.

L'acquisizione e la elaborazione dei dati ha riguardato per gli anni giudiziari 2009/2013 tutti i tribunali metropolitani (Roma, Napoli, Milano) e tutti i tribunali grandi (Torino, Palermo, Catania, Bari, Firenze, Genova, Salerno, Bologna, Brescia, Lecce, Cagliari, Taranto, Venezia) ad eccezione di Santa Maria Capua Vetere che non ha fornito i dati relativi alle presenze dei magistrati nell'Ufficio , dato indispensabile per poter procedere all'analisi della singola posizione. Il Tribunale di Torino ha fornito tali dati solo limitatamente all'anno giudiziario 2012/2013. Per quanto riguarda i tribunali medi, sono stati acquisiti tutti i Tribunali che hanno fornito il dato relativo alle presenze dei magistrati nell'ufficio, 46 su 62 complessivi: Monza, Torre Annunziata, Messina, Reggio Calabria, Bergamo, Foggia, Nola, Verona, Padova, Catanzaro, Bolzano, Latina, Brindisi, Siracusa, Trani, Cosenza, Modena, Treviso, Perugia, Avellino, Como, Ancona, Benevento, Lucca, Locri, Sassari, Vicenza, Marsala, Trapani, Trieste, Parma, Savona, Varese, Crotone, Frosinone, Ravenna, Reggio Emilia, Ferrara, Trento, Arezzo, Civitavecchia, La Spezia, Mantova, Rimini, Cassino, Prato (elencati in ordine decrescente di numero di magistrati in organico).

Sono stati esclusi dalla elaborazione i Tribunali piccoli (meno di 19 magistrati in organico), dove il ruolo del giudice è composto da una molteplicità di attività per cui si rende necessario un lavoro sinergico con il settore penale e gli altri settori del civile non ancora trattati (esecuzioni, fallimentare, tutelare), e le sezioni distaccate di Tribunale, in analogia con la fase sperimentale.

Si è proceduto ad aggregare tali dati per giudice e si è creato un dataset di oltre 4.200 record, contenente per ciascun giudice e per singolo anno di osservazione l'informazione rilevata mediante circa 220 variabili di sintesi dei dati granulari iniziali:

- numero di procedimenti sopravvenuti per diversi livelli di aggregazione delle materie,
- numero di procedimenti definiti con sentenza per diversi livelli di aggregazione delle materie,
- numero procedimenti definiti con sentenza in oltre 3 anni dalla iscrizione per raggruppamenti di materie nelle quattro variabili discriminanti9,
- durata mediana dei procedimenti definiti con sentenza e altrimenti definiti per raggruppamenti di materie nelle quattro variabili discriminanti,
- anzianità mediana dei procedimenti pendenti per raggruppamenti di materie nelle quattro variabili discriminanti,
- numero di procedimenti pendenti alla fine del periodo da oltre 3 anni dalla iscrizione per raggruppamenti di materie nelle quattro variabili discriminanti,
- numero di sentenze depositate secondo classi di tempo di deposito,
- numero di procedimenti pendenti alla fine del periodo per anno di iscrizione del procedimento;
- indici di ricambio e di smaltimento per raggruppamenti di materie nelle quattro variabili discriminanti.

Csm Roma 30/07/2014
Protocollo P 14550/2014

Di seguito, si è collegato tale dataset con i dati provenienti dal sistema Valeri@ (funzioni del giudice, assenze, esoneri) e con i dati provenienti dagli Uffici (presenze, ulteriori esoneri, settori di destinazione -lavoro, esecuzioni mobiliari/immobiliari, fallimenti, contenzioso civile, volontaria giurisdizione, giudice tutelare, penale-). Questa procedura ha consentito di selezionare 1.615 posizioni annuali di giudici, di cui 639 appartenenti ai tribunali metropolitani, 456 ai Tribunali grandi e 520 ai Tribunali medi con riferimento agli anni giudiziari 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, che rispondono ai criteri per effettuare l'analisi in cluster:
1. presenza superiore a 350 giorni, assenze inferiori a 15 giorni,
2. percentuale di esonero inferiore al 5% oppure giorni di esonero inferiori a 15,
3. funzione di giudice,
4.destinazione al settore contenzioso civile oppure al settore volontaria giurisdizione, non destinazione ai settori lavoro, esecuzioni mobiliari/immobiliari, fallimenti, giudice tutelare, penale.

Rispetto alla definizione dei cluster realizzata nella fase sperimentale sono state operate le seguenti modifiche:
1. la soglia tra collegiale1 e collegiale2 si abbassa a 700 procedimenti monocratici (era 800 procedimenti nella fase sperimentale): nell'analisi sono presenti due posizioni con una % di canestro collegiale esclusa famiglia superiore al 15% e un carico di monocratico tra 700 e 800 procedimenti e vengono posti dalla presente analisi nel cluster collegiale2.
2. la soglia tra monocratico2 e monocratico3 si alza a 1.300 procedimenti monocratici (era 1.250 procedimenti nella fase sperimentale): nell'analisi sono presenti 30 posizioni con un carico di monocratico tra 1.250 e 1.300 procedimenti, di cui 23 vengono collocate nel cluster monocratico 2 e 7 nel monocratico3; è pertanto preferibile alzare la soglia a 1.300 per comprendere il maggior numero di posizioni e riflettere a parte sulle 'posizioni di confine' di cui si dirà nel paragrafo successivo.

Si è poi aggiunto un cluster nella partizione di famiglia, separando, nell'ambito delle posizioni con un carico di famiglia consensuale, famiglia contenziosa e Volontaria Giurisdizione superiore al 70% del carico complessivo, le posizioni con un carico di primo canestro superiore a 1.000 procedimenti da quelle con un carico di primo canestro inferiore a 1.000 procedimenti, e si sono separati coloro che hanno un carico elevato di famiglia consensuale (cluster famiglia2) da coloro che invece trattano maggiormente la materia contenziosa.

Si è infine , previsto, per alcune posizioni di confine (14 tra il cluster monocratico/famiglia e il cluster famiglia1, 23 tra il cluster monocratico1 e il cluster monocratico2, 9 tra il cluster monocratico2 e il cluster monocratico3 – che rappresentano il 2,8% del totale) di considerare, in fase di valutazione, sia il cluster di appartenenza sia il cluster secondario. A tal fine nella scheda di valutazione, si rappresenteranno entrambi i cluster.

Con una rappresentatività, calcolata come rapporto percentuale tra il numero di magistrati in organico nei Tribunali analizzati e totale dei magistrati in organico nei Tribunali appartenenti alla fascia (metropolitani, grandi, medi) di riferimento, del 100% per i Tribunali metropolitani, del 92% per i Tribunali grandi e del 78% per i Tribunali medi, è stata confermata la struttura dei cluster già impostata nella fase di sperimentazione, salvo lievi aggiustamenti.

Questo livello di rappresentatività consente dunque di utilizzare gli "standard di rendimento" per le valutazioni di professionalità il cui termine scade successivamente alla approvazione della presente delibera e con riferimento ai magistrati per i quali sono stati acquisiti i dati statistici relativi al periodo giugno 2009 – giugno 2013.

4. Per il settore lavoro, come più ampiamente illustrato nella nota allegata, si è proceduto all'aggiornamento delle procedure di rilevazione e di elaborazione degli standard utilizzando i criteri e le metodologie già utilizzate nelle fasi sperimentali, identificando come fonte omogenea di dati i registri civili informatizzati, in particolare nel sistema SICID.

m.ca

Csm Roma 30/07/2014
Protocollo P 14550/2014

I registri informatizzati SICID sono in uso presso tutti i 165 Tribunali d'Italia e in due distinte sezioni contengono l'una i dati riguardanti i dati di cancelleria Civile (Contenzioso ordinario, sezione agraria, provvedimenti speciali e la così detta Volontaria giurisdizione) e l'altra i dati di cancelleria riguardanti il processo del lavoro.

Le unità di rilevazione sono state considerate come i giudici che nel corso dell'Anno Giudiziario (ovvero il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo) possono essere considerati impiegati a tempo pieno presso l'ufficio, così codificando i criteri di selezione:

1. presenza in ufficio di almeno 355 giorni nel corso dell'anno;
2. assenze non superiori ai 10 giorni annui;
3. riduzioni per non più di 25 giorni annui;

e che al contempo:

4. siano funzionalmente inquadrati come giudici del lavoro;

La classificazione in base alla quale sono state ripartiti i procedimenti definitori riguardano:

A. lavoro dipendente da privato
B. pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia, validità o interpretazione dei contratti
C. pubblico impiego
D. rapporto di lavoro parasubordinato
E. previdenza obbligatoria (prestazione)
F. assistenza obbligatoria
G. opposizione ordinanze ingiunzione

Per ciascuna delle materie sopra riportate è stato calcolato il numero totale di cause definite a qualunque titolo nel corso dell'anno giudiziario, raggruppato per giudice assegnatario, e da questo è stato derivato l'apporto percentuale che ciascuna materia ha avuto nel determinare il numero complessivo di cause contenziose definite nell'ambito del processo del lavoro.

I dati sono stati forniti dall'ufficio informatico del Consiglio Superiore della Magistratura così come risultano nella banca dati del CSM, integrati con i dati forniti direttamente dagli uffici a seguito della circolare 2993/2014 del 17 febbraio.

Ne sono risultate 1163 posizioni giudice/anno che rappresentano le unità di rilevazione con cui andranno comparati tutti i giudici censiti.

Anche rispetto a questo settore il livello di rappresentatività consente di utilizzare gli "standard di rendimento" per le valutazioni di professionalità il cui termine scade successivamente alla approvazione della presente delibera e con riferimento ai magistrati per i quali sono stati acquisiti i dati statistici relativi al periodo giugno 2009 – giugno 2013.

5. Anche per il settore Procure della Repubblica, come più ampiamente illustrato nella nota allegata, si è partiti dalla considerazione che l'elaborazione di una procedura standardizzata presuppone l'omogeneità delle fonti da cui acquisire i dati elementari necessari alle elaborazioni.

Per tale motivo si è deciso di considerare solo informazioni contenute nei registri informatizzati ufficiali diffusi sul territorio nazionale. Per l'analisi, infatti, sono stati utilizzati i dati delle statistiche comparate estratte dai registri generali mediante gli applicativi ministeriali e richiesti a tutte le Procure del territorio nazionale. Pur essendo in uso negli uffici di Procura tre diversi sistemi informatici (Re.Ge. 2.2. Re.Ge. Relazionale e S.I.C.P.), gli applicativi utilizzano uguali criteri di estrazione dati, il che garantisce un'uniformità nella rilevazione degli stessi.

Csm Roma 30/07/2014
Protocollo P 14550/2014

m.ca

I dati sulle presenze dei magistrati sono stati estratti dal complesso delle banche dati del Consiglio e sono stati opportunamente validati e controllati dagli uffici.

Per l'elaborazione degli standard sono stati esaminati solo i magistrati presenti nell'ufficio sia all'inizio che alla fine di ogni periodo considerato (1 luglio – 30 giugno), che non hanno usufruito di esoneri o di prolungati periodi di assenza.

Non hanno fornito i dati, nonostante numerosi solleciti, le Procure di Ariano Irpino, Melfi, Pinerolo e Tolmezzo, tutte sedi soppresse nel settembre 2013 (ex D.Lgs. 155/2012); invece, la Procura di Torino per problemi tecnici di estrazione, ha fornito solo due anni (1/7/2011- 30/6/2012 e 1/7/2012-30/6/2013) e non il quadriennio completo.

Per le Procure ordinarie è stato possibile analizzare i dati di 1306 magistrati per un totale di 3549 posizioni annue.

Quindi, anche rispetto a questo settore, il livello di rappresentatività consente di utilizzare gli "standard di rendimento" per le valutazioni di professionalità il cui termine scade successivamente alla approvazione della presente delibera e con riferimento ai magistrati per i quali sono stati acquisiti i dati statistici relativi al periodo giugno 2009 - giugno 2013.

6. Per il settore sorveglianza la procedura di individuazione di uno standard medio si è mossa sul presupposto dell'omogeneità delle fonti da cui acquisire i dati elementari necessari alle elaborazioni. Per questo motivo le indagini si sono concentrate sui settori dell'amministrazione della Giustizia già informatizzati con registri ufficiali sull'intero territorio nazionale.

I dati per la Sorveglianza sono estratti dal registro informatizzato SIUS ormai in uso presso tutti i tribunali da molti anni (laddove ancora nel 2011 erano diversi gli uffici di recente informatizzazione).

Il sistema unico nazionale garantisce una tendenziale uniformità nelle rilevazioni, mentre i precedenti sistemi consentivano criteri di misurazione diversi e legati alle prassi locali.

Il SIUS, inoltre, permette l'elaborazione dei dati statistici attraverso procedure per le quali non sono richieste competenze informatiche di alto livello e di salvare i risultati di tali elaborazioni in file in formato *excel*, trattabili da *software* di uso comune.

Non vi sono stati quindi problemi di rilievo nella trasmissione dei dati da parte dei vari Tribunali, per cui l'elaborazione 2014 ha potuto riguardare l'intero settore.

I dati sulle presenze dei magistrati sono stati estratti dal complesso delle banche dati del Consiglio, e sono stati opportunamente validati e controllati dagli uffici.

In generale è stato possibile analizzare i dati di 519 posizioni annue.

Anche rispetto a questo settore il livello di rappresentatività consente di utilizzare gli "standard di rendimento" per le valutazioni di professionalità il cui termine scade successivamente alla approvazione della presente delibera e con riferimento ai magistrati per i quali sono stati acquisiti i dati statistici relativi al periodo giugno 2009 – giugno 2013..

7. Ad una diversa valutazione si deve pervenire per il **settore penale.** La difficoltà dell'acquisizione dei dati ha fatto sì che, al 30 giugno 2014, l'Ufficio statistico del Consiglio aveva a disposizione i dati statistici relativi ad un numero significativo di uffici tale da consentire al Consiglio la predisposizione di una banca dati significativa e, tuttavia, il numero complessivo di posizioni annue non ha consentito una tempestiva elaborazione degli standard di rendimento per questo settore.

Csm Roma 30/07/2014
Protocollo P 14550/2014

In particolare per il settore penale sono 82 su 140 gli Uffici per i quali i dati sono completi.

Si ritiene, quindi, di dover operare una ulteriore acquisizione ed elaborazione dei dati per ottenere anche in questo settore un livello di rappresentatività idoneo alla utilizzazione degli standard per le valutazioni di professionalità.

8. Alla luce di quanto sopra riportato si può dunque ritenere che il sistema adottato possa già trovare concreta applicazione nei procedimenti di valutazione della professionalità, seppure limitatamente a determinati settori lavorativi: - giudici addetti alla cognizione ordinaria civile o che svolgano esclusivamente funzioni di lavoro; - magistrati che svolgono funzioni requirenti di primo grado; - magistrati di sorveglianza.

In tali procedure, relative a quadrienni in scadenza dopo la data di approvazione della presente delibera, andranno quindi utilizzati gli standard definiti nelle note allegate, previa trasmissione, a cura del Consiglio, ai capi degli uffici e ai Consigli giudiziari (che ne cureranno la partecipazione ai magistrati appartenenti all'ufficio), delle schede di valutazione predisposte dall'Ufficio statistico del Consiglio.

Peraltro, in considerazione della necessità di trasmettere ai magistrati in valutazione, ai dirigenti degli uffici ed ai Consigli Giudiziari le schede di valutazione **individuali** entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del quadriennio, deve stabilirsi che la presente delibera sia applicabile per le valutazioni di professionalità successive all'1 ottobre 2014.

Il contenuto delle schede potrà essere adeguatamente controllato, quanto alla sua correttezza, da parte del magistrato in valutazione, che potrà segnalare eventuali errori ed incongruenze al dirigente dell'ufficio in sede di autorelazione.

La trasmissione dovrà avvenire nei tempi e nei modi indicati nella nuova formulazione del capo XIII comma 1 della circolare sulle valutazioni di professionalità.

Qualora le schede, per i tempi tecnici necessari alla acquisizione dei dati utili a definire gli standard, non dovessero riguardare l'intero quadriennio da scrutinare, il giudizio sul parametro della "laboriosità" per i periodi mancanti sarà espresso sulla base dei dati contenuti nei prospetti statistici utilizzati per la valutazione dei magistrati ai quali non può già applicarsi la metodica degli standard di rendimento.

9. A seguito della scelta consiliare di dare avvio alla utilizzazione degli standard di rendimento, deve modificarsi la circolare sulle valutazioni di professionalità come segue (**le aggiunte sono indicate in neretto; le parti eliminate sono racchiuse tra parentesi e sottolineate**):

a) il capo V comma 2 lettera b):
b) gli indicatori della laboriosità sono costituiti:
- dal numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari, e alla complessità dei procedimenti assegnati e trattati, verificati sulla base delle statistiche e dei dati forniti dai capi degli uffici ed eventualmente dai magistrati in valutazione;
- dal rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti, ***determinati annualmente da questo Consiglio e comunicati, tramite una scheda individuale, ai magistrati in valutazione, ai capi degli uffici ed ai consigli giudiziari nel termine di cui al capo XIII comma 1 ed individuati,*** *salvo quanto previsto dalle disposizioni finali della presente circolare,* ***anche*** *dalla media statistica della produzione dei magistrati dell'ufficio di cui il magistrato sottoposto a valutazione fa parte ed assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei a quest'ultimo. (,come desunta dalle statistiche ufficiali calcolate al 31 dicembre di ciascuno dei due anni precedenti rispetto ad ognuno degli anni in valutazione). Tali standard medi vanno, comunque, valutati unitamente ed alla luce: della complessiva situazione organizzativa e strutturale degli uffici; dei flussi in entrata degli*

Csm Roma 30/07/2014
Protocollo P 14550/2014

affari; della qualità degli affari trattati, determinata in ragione del numero delle parti o della complessità delle questione giuridiche affrontate; dell'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio ed all'espletamento di attività istituzionali; dello svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria; di eventuali esoneri dal lavoro giudiziario; di eventuali assenze legittime dal lavoro diverse dal congedo ordinario;
- dal rispetto di tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi, accertato attraverso i rapporti dei dirigenti degli uffici, le segnalazioni eventualmente pervenute dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per territorio, le informazioni esistenti presso la Prima Commissione e presso la Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio superiore, quelle inserite nel fascicolo personale del magistrato, nonché mediante la verifica della insussistenza di eventuali rilievi di natura contabile o di giudizi di responsabilità civile;
- dalla collaborazione prestata per il buon andamento dell'ufficio, anche su richiesta del dirigente o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, e da questi segnalata;

b) il capo VII comma 2.1.:
" Ai fini della valutazione del parametro della laboriosità, in particolare:
***- le schede di valutazione del singolo magistrato, predisposte attraverso l'Ufficio statistico del Consiglio Superiore della Magistratura** e il prospetto statistico relativo al numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno del quadriennio dal magistrato in valutazione e dagli altri magistrati dell'ufficio assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei;*
(- il prospetto statistico relativo al numero di procedimenti e processi definiti dal magistrato in valutazione e dagli altri magistrati dell'ufficio assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei per ciascuno dei due anni precedenti ad ognuno degli anni in valutazione;)
- l'indicazione dei dirigenti degli uffici sulla complessità dei procedimenti e dei processi trattati dal magistrato in valutazione in ragione del numero delle parti o delle questioni giuridiche affrontate, sull'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio, sull'espletamento di attività istituzionale o degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria svolti dal magistrato in valutazione;
- l'indicazione dei dirigenti degli uffici in ordine alla collaborazione prestata su richiesta dal dirigente medesimo o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro.

c) il capo VIII comma 3.1.:
"E' positivo quando sussistono le seguenti condizioni:
*- sono rispettati gli standard medi di definizione dei procedimenti **determinati annualmente da questo Consiglio e comunicati, con la scheda di valutazione, ai magistrati in valutazione, ai capi degli uffici ed ai consigli giudiziari nel termine di cui al capo XIII comma 1 ed** individuati, salvo quanto previsto dalle disposizioni finali della presente circolare, **anche** dalla media statistica della produzione dei magistrati dell'ufficio di cui il magistrato sottoposto a valutazione fa parte ed assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei a quest'ultimo. (, come desunta dalle statistiche ufficiali calcolate al 31 dicembre di ciascuno dei due anni precedenti rispetto ad ognuno degli anni in valutazione). Tali standard medi vanno, comunque, valutati unitamente ed alla luce: della complessiva situazione organizzativa e strutturale degli uffici; dei flussi in entrata degli affari; della qualità degli affari trattati, determinata in ragione del numero delle parti o della complessità delle questione giuridiche affrontate; dell'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio ed all'espletamento di attività istituzionali; dello svolgimento di incarichi di natura obbligatoria; di eventuali esoneri dal lavoro giudiziario;*
- non sussistono rilievi di natura disciplinare o contabile in relazione ai tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi;
- risulta adeguata la collaborazione fornita all'interno dell'ufficio, su richiesta del dirigente o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, salva l'esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili.

d) capo XIII comma 1:

Csm Roma 30/07/2014
Protocollo P 14550/2014

m.ca

1. Il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individua i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità ed invita i Consigli giudiziari competenti ad esprimere, secondo le indicazioni della presente circolare, il necessario parere per la formulazione della valutazione non appena scaduto il quadriennio. ***Il Consiglio Superiore della Magistratura trasmette al magistrato in valutazione, al capo dell'ufficio ed al consiglio giudiziario, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del quadriennio da scrutinare, le schede di valutazione predisposte dall'ufficio statistico.***

e) capo XIII bis

1. Nel periodo compreso tra il quarantacinquesimo ed il trentesimo giorno anteriore alla scadenza del quadriennio in valutazione, il magistrato interessato trasmette al dirigente incaricato della formulazione del rapporto informativo una relazione illustrativa del lavoro svolto, contenente ogni indicazione utile ai fini della sua valutazione, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il medesimo ritiene di sottoporre ad esame ***ed eventuali osservazioni relative alla scheda sugli standard di rendimento trasmessa dal Consiglio Superiore della Magistratura.*** *La relazione è tendenzialmente strutturata considerando l'ordine e l'articolazione dei parametri di valutazione indicati nella parte I della presente circolare.*
Nei sette giorni successivi alla scadenza del quadriennio in valutazione il magistrato può integrare la relazione con riferimento ad eventuali ulteriori circostanze rilevanti intervenute nel periodo, compreso nel quadriennio ma successivo alla trasmissione della relazione.

f) capo XIV comma 3

3. Al rapporto sono allegati:
- la relazione del magistrato interessato e la copia di atti e provvedimenti di cui al capo XIII bis;
- gli atti acquisiti a campione, secondo le disposizioni di cui al Capo VII della presente circolare;
- i verbali di udienza acquisiti a campione, secondo le disposizioni di cui al Capo VII della presente circolare;
- ***le schede di valutazione sugli standard di rendimento e*** *i dati statistici del quadriennio (calcolati al 31 dicembre dei due anni precedenti rispetto a ciascun anno in valutazione, elaborati su base annuale, e) relativi al numero dei procedimenti e processi definiti, alle pendenze del ruolo, nonché ai flussi in entrata, inerenti al magistrato in valutazione e, comparativamente, agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;*
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari, di natura obbligatoria;
- la documentazione relativa ad eventuali esoneri dal lavoro giudiziari;
- la documentazione relativa ad eventuali assenze dal lavoro diverse dal congedo ordinario;
- il prospetto relativo al numero di udienze tenute, inerente al magistrato in valutazione ed agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;
- il prospetto comparato relativo ad eventuali ritardi nella redazione e nel deposito dei provvedimenti, o comunque nel compimento di attività giudiziarie;
- eventuali segnalazioni di situazioni specifiche rappresentate da terzi ovvero dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

g) capo XX comma 4

Disposizioni varie

4.1. Al fine della valutazione del parametro dell'impegno desunto dalla frequenza nella partecipazione o nella disponibilità a partecipare a corsi di aggiornamento, fino a quando questi non saranno organizzati dalla Scuola superiore della magistratura rilevano i corsi organizzati dal Consiglio superiore della magistratura anche nell'ambito della formazione decentrata.

4.2 Il Consiglio superiore della magistratura procederà, con apposita delibera, alla individuazione annuale degli standard medi di definizione dei procedimenti, indicando i settori di attività per i quali

28-7 13:12
Csm Roma 30/07/2014
Protocollo P 14550/2014

l'individuazione è completata. L'utilizzo degli standard di rendimento per le valutazioni di professionalità è limitata ai magistrati che operano nei settori indicati nella delibera consiliare.

10. Quanto alle altre attività individuate nella delibera del 24 luglio 2013 deve confermarsi la scelta di confermare, quali componenti del Gruppo di lavoro designato ad estendere ed applicare la metodologia già definita, gli esperti - magistrati e funzionari statistici che hanno composto il precedente Gruppo Standard e quelli successivamente nominati in sostituzione.

Deve, quindi, rimettersi alla Quarta Commissione l'ulteriore attività volta ad:

- estendere ed applicare la metodologia ai magistrati che operano in grado di appello ed a quelli che operano presso la Corte suprema di cassazione, la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione e la Direzione nazionale antimafia, previo compimento dell'attività istruttoria necessaria alla formazione di uno o più cluster per ciascun ambito di attività tenendo conto per la Procura generale e per la Direzione Nazionale Antimafia delle peculiari funzioni ad esse attribuite dalla legge; in particolare, per la prima, di quelle in materia disciplinare che comportano esoneri dal lavoro ordinario nei settori civile e penale;

- estendere ed applicare la metodologia nel settore civile ai magistrati addetti alle procedure fallimentari e alle esecuzioni mobiliari e immobiliari, nonché ai magistrati che operano presso le sezioni distaccate di tribunale che dovessero residuare all'esito della riforma della geografia giudiziaria;

- estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che operano presso le corti di assise e a quelli addetti al tribunale del riesame e alle sezioni misure di prevenzione, nonché ai magistrati che operano presso le sezioni distaccate di tribunale che dovessero residuare all'esito della riforma della geografia giudiziaria;

- estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che operano nel settore della sorveglianza e sono addetti alle attività monocratiche;

- estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che nei tribunali sono addetti contemporaneamente a materie civili e materie penali, mediante l'utilizzazione di un metodo di lavoro tramite schede aggregate relative a ciascun settore, tutte concorrenti nella formulazione dello standard.

La Quarta Commissione dovrà provvedere attraverso l'Ufficio Statistico all'attività di aggiornamento annuale dei cluster e predisporre le schede di valutazione da trasmettere al magistrato in valutazione, al capo dell'ufficio ed al consiglio giudiziario.

Resta ferma la necessità di potenziare le risorse umane e tecniche dell'Ufficio stesso per poter far fronte in modo efficiente alle numerose attività collegate all'attuazione piena del sistema valutativo basato anche sugli standard di rendimento.

11. Quanto alla legittimità amministrativa di un'applicazione solo parziale e per talune funzioni della metodologia standard all'interno del procedimento di valutazione della professionalità, si richiama il contenuto della delibera del 24 luglio 2013 che ha rilevato come *"l'elemento qualificante, normativamente previsto, noto come "standard medio di definizione dei procedimenti" non è un indicatore autonomo né tantomeno rappresenta una voce che compone quella di riferimento della "produttività" all'interno del parametro della laboriosità, bensì assume i caratteri di un mero strumento, per quanto moderno e di rilevante specificità e precisione, di accertamento della voce "produttività" (essa sì indicatore che concorre a comporre il parametro valutativo della laboriosità). Nulla pertanto che abbia autonomo rilievo nella valutazione di professionalità, ma semplicemente un mezzo più efficace degli attuali per misurare la quantità di lavoro"*.

Tanto premesso il Consiglio

Csm Roma 30/07/2014
Protocollo P 14550/2014

m.ca

delibera

- di utilizzare gli standard di rendimento predisposti dal Consiglio ed indicati nelle allegate note per le valutazioni di professionalità relative ai magistrati il cui termine scade successivamente all'1 ottobre 2014 e con riferimento ai magistrati per i quali sono stati acquisiti i dati statistici relativi al periodo giugno 2009 – giugno 2013;

- di modificare la circolare in materia di *"Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati"* (circolare n. 20691 e successive modifiche) come segue (**le aggiunte sono indicate in neretto; le parti eliminate sono racchiuse tra parentesi e sottolineate**):

a) il capo V comma 2 lettera b):
b) gli indicatori della laboriosità sono costituiti:
- dal numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari, e alla complessità dei procedimenti assegnati e trattati, verificati sulla base delle statistiche e dei dati forniti dai capi degli uffici ed eventualmente dai magistrati in valutazione;
- dal rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti, ***determinati annualmente da questo Consiglio e comunicati, tramite una scheda individuale, ai magistrati in valutazione, ai capi degli uffici ed ai consigli giudiziari nel termine di cui al capo XIII comma 1 ed individuati,*** *salvo quanto previsto dalle disposizioni finali della presente circolare,* ***anche*** *dalla media statistica della produzione dei magistrati dell'ufficio di cui il magistrato sottoposto a valutazione fa parte ed assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei a quest'ultimo. (,come desunta dalle statistiche ufficiali calcolate al 31 dicembre di ciascuno dei due anni precedenti rispetto ad ognuno degli anni in valutazione). Tali standard medi vanno, comunque, valutati unitamente ed alla luce: della complessiva situazione organizzativa e strutturale degli uffici; dei flussi in entrata degli affari; della qualità degli affari trattati, determinata in ragione del numero delle parti o della complessità delle questione giuridiche affrontate; dell'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio ed all'espletamento di attività istituzionali; dello svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria; di eventuali esoneri dal lavoro giudiziario; di eventuali assenze legittime dal lavoro diverse dal congedo ordinario;*
- dal rispetto di tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi, accertato attraverso i rapporti dei dirigenti degli uffici, le segnalazioni eventualmente pervenute dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per territorio, le informazioni esistenti presso la Prima Commissione e presso la Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio superiore, quelle inserite nel fascicolo personale del magistrato, nonché mediante la verifica della insussistenza di eventuali rilievi di natura contabile o di giudizi di responsabilità civile;
- dalla collaborazione prestata per il buon andamento dell'ufficio, anche su richiesta del dirigente o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, e da questi segnalata;

b) il capo VII comma 2.1.:
" Ai fini della valutazione del parametro della laboriosità, in particolare:
- le schede di valutazione del singolo magistrato, predisposte dalla Quarta Commissione attraverso l'Ufficio statistico del Consiglio Superiore della Magistratura *e il prospetto statistico relativo al numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno del quadriennio dal magistrato in valutazione e dagli altri magistrati dell'ufficio assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei;*
(- il prospetto statistico relativo al numero di procedimenti e processi definiti dal magistrato in valutazione e dagli altri magistrati dell'ufficio assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei per ciascuno dei due anni precedenti ad ognuno degli anni in valutazione;)
- l'indicazione dei dirigenti degli uffici sulla complessità dei procedimenti e dei processi trattati dal magistrato in valutazione in ragione del numero delle parti o delle questioni giuridiche affrontate, sull'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio, sull'espletamento di attività istituzionale o degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria svolti dal magistrato in valutazione;

Csm Roma 30/07/2014
Protocollo P 14550/2014

m.ca

- l'indicazione dei dirigenti degli uffici in ordine alla collaborazione prestata su richiesta dal dirigente medesimo o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro.

c) il capo VIII comma 3.1.:
"E' positivo quando sussistono le seguenti condizioni:
- sono rispettati gli standard medi di definizione dei procedimenti ***determinati annualmente da questo Consiglio e comunicati, con la scheda di valutazione, ai magistrati in valutazione, ai capi degli uffici ed ai consigli giudiziari nel termine di cui al capo XIII comma 1 ed*** *individuati, salvo quanto previsto dalle disposizioni finali della presente circolare,* ***anche*** *dalla media statistica della produzione dei magistrati dell'ufficio di cui il magistrato sottoposto a valutazione fa parte ed assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei a quest'ultimo. (, come desunta dalle statistiche ufficiali calcolate al 31 dicembre di ciascuno dei due anni precedenti rispetto ad ognuno degli anni in valutazione). Tali standard medi vanno, comunque, valutati unitamente ed alla luce: della complessiva situazione organizzativa e strutturale degli uffici; dei flussi in entrata degli affari; della qualità degli affari trattati, determinata in ragione del numero delle parti o della complessità delle questione giuridiche affrontate; dell'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio ed all'espletamento di attività istituzionali; dello svolgimento di incarichi di natura obbligatoria; di eventuali esoneri dal lavoro giudiziario;*
- non sussistono rilievi di natura disciplinare o contabile in relazione ai tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi;
- risulta adeguata la collaborazione fornita all'interno dell'ufficio, su richiesta del dirigente o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, salva l'esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili.

d) capo XIII comma 1:
1. Il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individua i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità ed invita i Consigli giudiziari competenti ad esprimere, secondo le indicazioni della presente circolare, il necessario parere per la formulazione della valutazione non appena scaduto il quadriennio. ***Il Consiglio Superiore della Magistratura trasmette al magistrato in valutazione, al capo dell'ufficio ed al consiglio giudiziario, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del quadriennio da scrutinare, le schede di valutazione predisposte dall'ufficio statistico.***

e) capo XIII bis
1. Nel periodo compreso tra il quarantacinquesimo ed il trentesimo giorno anteriore alla scadenza del quadriennio in valutazione, il magistrato interessato trasmette al dirigente incaricato della formulazione del rapporto informativo una relazione illustrativa del lavoro svolto, contenente ogni indicazione utile ai fini della sua valutazione, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il medesimo ritiene di sottoporre ad esame ***ed eventuali osservazioni relative alla scheda sugli standard di rendimento trasmessa dal Consiglio Superiore della Magistratura.*** *La relazione è tendenzialmente strutturata considerando l'ordine e l'articolazione dei parametri di valutazione indicati nella parte I della presente circolare.*
Nei sette giorni successivi alla scadenza del quadriennio in valutazione il magistrato può integrare la relazione con riferimento ad eventuali ulteriori circostanze rilevanti intervenute nel periodo, compreso nel quadriennio ma successivo alla trasmissione della relazione.

f) capo XIV comma 3
3. Al rapporto sono allegati:
- la relazione del magistrato interessato e la copia di atti e provvedimenti di cui al capo XIII bis;
- gli atti acquisiti a campione, secondo le disposizioni di cui al Capo VII della presente circolare;
- i verbali di udienza acquisiti a campione, secondo le disposizioni di cui al Capo VII della presente circolare;
- ***le schede di valutazione sugli standard di rendimento e*** *i dati statistici del quadriennio (calcolati al 31 dicembre dei due anni precedenti rispetto a ciascun anno in valutazione, elaborati su base annuale, e) relativi al numero dei procedimenti e processi definiti, alle pendenze del ruolo,*

Csm Roma 30/07/2014
Protocollo P 14550/2014

m.ca

nonché ai flussi in entrata, inerenti al magistrato in valutazione e, comparativamente, agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari, di natura obbligatoria;
- la documentazione relativa ad eventuali esoneri dal lavoro giudiziari;
- la documentazione relativa ad eventuali assenze dal lavoro diverse dal congedo ordinario;
- il prospetto relativo al numero di udienze tenute, inerente al magistrato in valutazione ed agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;
- il prospetto comparato relativo ad eventuali ritardi nella redazione e nel deposito dei provvedimenti, o comunque nel compimento di attività giudiziarie;
- eventuali segnalazioni di situazioni specifiche rappresentate da terzi ovvero dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

g) capo XX comma 4
Disposizioni varie
4.1. Al fine della valutazione del parametro dell'impegno desunto dalla frequenza nella partecipazione o nella disponibilità a partecipare a corsi di aggiornamento, fino a quando questi non saranno organizzati dalla Scuola superiore della magistratura rilevano i corsi organizzati dal Consiglio superiore della magistratura anche nell'ambito della formazione decentrata.

4.2. Il Consiglio superiore della magistratura procederà, con apposita delibera, alla individuazione annuale degli standard medi di definizione dei procedimenti, indicando i settori di attività per i quali l'individuazione è completata. L'utilizzo degli standard di rendimento per le valutazioni di professionalità è limitata ai magistrati che operano nei settori indicati nella delibera consiliare.

- di dare mandato alla Quarta Commissione di provvedere attraverso l'Ufficio Statistico all'attività di aggiornamento annuale dei cluster e di predisporre le schede di valutazione da trasmettere al magistrato in valutazione, al capo dell'ufficio ed al consiglio giudiziario;

- di confermare, quali componenti del Gruppo di lavoro designato ad estendere ed applicare la metodologia già definita ai settori non ancora esaminati, gli esperti - magistrati e funzionari statistici che hanno composto il precedente Gruppo Standard e quelli successivamente nominati in sostituzione;

- di confermare alla Quarta Commissione l'incarico affinchè curi:

- di estendere ed applicare la metodologia ai magistrati che operano in grado di appello ed a quelli che operano presso la Corte suprema di cassazione, la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione e la Direzione nazionale antimafia, previo compimento dell'attività istruttoria necessaria alla formazione di uno o più cluster per ciascun ambito di attività tenendo conto per la Procura generale e per la Direzione Nazionale Antimafia delle peculiari funzioni ad esse attribuite dalla legge; in particolare, per la prima, di quelle in materia disciplinare che comportano esoneri dal lavoro ordinario nei settori civile e penale;

- di estendere ed applicare la metodologia nel settore civile ai magistrati addetti alle procedure fallimentari e alle esecuzioni mobiliari e immobiliari, nonché ai magistrati che operano presso le sezioni distaccate di tribunale che dovessero residuare all'esito della riforma della geografia giudiziaria;

- di estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che operano presso le corti di assise e a quelli addetti al tribunale del riesame e alle sezioni misure di prevenzione, nonché ai magistrati che operano presso le sezioni distaccate di tribunale che dovessero residuare all'esito della riforma della geografia giudiziaria;

- di estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che operano nel settore della sorveglianza e sono addetti alle attività monocratiche;

m.ca

Csm Roma 30/07/2014
Protocollo P 14550/2014

- di estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che nei tribunali sono addetti contemporaneamente a materie civili e materie penali, mediante l'utilizzazione di un metodo di lavoro tramite schede aggregate relative a ciascun settore, tutte concorrenti nella formulazione dello standard.

Si allega alla delibera:

- Nota tecnica settore civile
- Nota tecnica settore lavoro
- Nota tecnica settore sorveglianza
- Nota tecnica settore Procura

Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo.

[redacted]SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)